

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
(legge n.863/1984)

Oggi 7 Giugno 2013, presso la sede della Filcams-Cgil in Roma Via Leopoldo serra 31, si sono incontrati:

per PARTESA CENTRO S.r.l.

Sig. Stefano Zambon
Sig. Roberto Respinti

per FILCAMS-CGIL Roma Est

Sig. Fausto Quattrini

le RSA

Sig.a Micaela Chloventa
Sig.a Floriana Cafiso
Sig. Paolo Ella Serrao

Premesso che

- in data 2 aprile 2013 la Società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L.n. 223/91 per n. **51 posizioni dichiarate in esubero**, su un organico di n. 176 addetti, determinata da una drastica riduzione strutturale del fatturato e da una conseguente forte perdita economica di esercizio;
- nel corso degli incontri di esame congiunto, la Società ha esposto i motivi che comportano la risoluzione dei rapporti di lavoro in esubero secondo quanto previsto dalla procedura di mobilità;
- nel corso della procedura per n. 47 sono state trovate soluzioni per il collocamento in mobilità o il recupero della posizione di lavoro secondo criteri condivisi fra le Parti, riducendo a n. 4 le posizioni di lavoro in esubero, individuabili nell'Area Ciclo Attivo e Trade Marketing;
- relativamente a tale esubero, dopo ampia discussione la Società e la Rappresentanza sindacale hanno convenuto che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 46448 del 2009, il contratto di solidarietà difensivo di cui all'art. 1, legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche CdS) rappresenti l'unico strumento alternativo alla procedura di licenziamento collettivo, idoneo al superamento della complessa problematica in questione, salvaguardando peraltro l'occupazione e il mantenimento delle professionalità esistenti;
- la Società, tenuto conto di quanto sopra, ha dichiarato disponibilità a procedere all'utilizzo del predetto CdS, coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti, al fine di rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori, nonché di garantire la funzionalità della struttura aziendale;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo
2. la Società applica il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario.
3. La Società applica un orario contrattuale ordinario di lavoro pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 gg. lavorativi, dal lunedì al venerdì.
4. Il numero dei lavoratori che accederà al CdS, per un arco temporale di 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2013 sino al 31 dicembre 2013, è pari a n. 11 Unità, impiegati, come da prospetto allegato, che evidenzia la qualifica, la data di assunzione e la percentuale di riduzione di orario per effetto del regime di solidarietà.

5. Lo strumento del Contratto di solidarietà necessita di essere adottato con modalità che lo rendano realmente funzionale al necessario mantenimento del livello di servizio, evitando di procedere al collocamento in mobilità degli esuberanti dichiarati. Quanto sopra nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla legge e dal presente accordo che regolano il Contratto di solidarietà.
6. In conformità agli obiettivi sopra indicati l'organizzazione dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati dal Contratto di solidarietà viene concordata secondo un criterio che consenta variazioni nella gestione delle eventuali riduzioni di orario.
7. La riduzione media di orario di lavoro concordata tra le parti nel reparto amministrazione, parametrata su base settimanale sarà pari al 12% dell'orario contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, ed è stabilita nella forma della riduzione media settimanale calcolata sulla base di quattro settimane consecutive con modalità sia verticale che orizzontale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di 1 unità fra le 11 in solidarietà la percentuale di riduzione oraria scenderà al 10%.
8. Ferme restando la percentuale di riduzione di orario di lavoro indicata al precedente punto 7), e quindi il relativo orario di lavoro, in applicazione dell'art. 5, comma 10, D.L. 148/1993 come convertito con L. n. 236/1993, le parti concordano che, in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e produttive, la Società potrà incrementare l'orario di lavoro, anche individualmente, fino al normale orario contrattuale, riducendo la percentuale di solidarietà, previo preavviso alla RSA aziendale e al Personale interessato di almeno 2 giorni lavorativi. In ogni caso, i lavoratori verranno richiamati in servizio seguendo il criterio di rotazione tra gli addetti a mansioni fungibili.
9. La Società, alle normali scadenze dei periodi di paga, relativamente alle ore non lavorate per effetto della solidarietà anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
10. Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse per i lavoratori posti in solidarietà prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario ordinario previsto dal CCNL, salvo in caso di particolari ed eccezionali esigenze aziendali, per le quali la Società fornirà informazioni alla RSA entro i due giorni lavorativi successivi al verificarsi della prestazione di lavoro straordinario.
11. Durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà, la retribuzione e i relativi istituti retributivi diretti ed indiretti (es: 13^a mensilità, ferie permessi, etc.), ivi compreso il TFR, per le quote a carico dell'azienda relative alle ore lavorate, saranno riproporzionati, mentre per le quote di retribuzione persa, in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro come sopra concordato, saranno posti a carico dell'INPS secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
12. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso il percorso previsto dalla legislazione, contratti e/o accordi vigenti in materia di CdS e infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione sindacale.

ALLEGATI

- A.) Elenco Personale occupato
- B.) Elenco lavoratori in solidarietà e percentuali di riduzione di orario di lavoro

Letto, approvato e sottoscritto

 PARTESA CENTRO S.r.l.

 FILCAMS CGIL Roma Est

RSA AZIENDALE

Capito Flaminio

M. esch. Chiavola

Polo Elia Sae